



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PISA

CUFFICIO CREDITO

Servizio Studi Statistica

**BASILEA II:
come cambiano le regole del credito.**

Vademecum per le imprese



C.C.I.A.A. di Pisa - Ufficio Credito - Servizio Studi Statistica

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa

tel. 050 512314 - fax 050 512348

e-mail: credito@pi.camcom.it

In collaborazione con:

Istituto Guglielmo Tagliacarne

Presentazione

Questa pubblicazione si inserisce nelle iniziative di studio, ricerca, informazione e divulgazione su BASILEA II che la Camera di Commercio di Pisa ha già avviato con il contributo dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne e che intende sviluppare anche in collaborazione con il sistema bancario.

Il presente vademecum risponde all'esigenza di offrire alle imprese le risposte alle domande più frequentemente poste riguardo alle conseguenze importanti sull'accesso al credito in seguito all'entrata in vigore delle regole di BASILEA II previste in europa a partire dal 2007.

Questa guida si rivolge soprattutto alle piccole e medie imprese comprese quelle familiari e artigiane che hanno un ruolo fondamentale nel nostro sistema produttivo con l'intento di fornire le indicazioni necessarie per affrontare il cambiamento.

La Camera di Commercio di Pisa si augura di contribuire ad una maggiore conoscenza dell'impatto degli accordi di BASILEA II su tutte le piccole e medie imprese della nostra provincia.

Il presidente
Dott. Pierfrancesco Pacini

Il segretario generale
Dott.ssa Cristiana Bruni



Introduzione: da BASILEA I a BASILEA II

Il Comitato di Basilea, organismo creato nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali appartenenti al Gruppo dei 10, operante in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (con sede, appunto, a Basilea) nasce con lo scopo di armonizzare i diversi sistemi creditizi, formulando linee guida tali da rendere sempre più efficace la regolamentazione di vigilanza bancaria ed estendere la stessa a tutte le istituzioni bancarie del maggior numero possibile di Paesi.

La prima azione incisiva del Comitato di Basilea si è avuta nel 1988, anno in cui il Comitato ha proposto un sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale, noto come l'Accordo di Basilea (*Basel Capital Accord*), la cui unica regola consisteva nel rispetto della congruità tra patrimonio bancario e rischio delle attività della banca stessa: ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta l'assunzione di un certo grado di rischio; tale rischio deve essere quantificato e supportato da capitale (il cosiddetto capitale di vigilanza, determinato in base a regole dettate dalle banche nazionali – per l'Italia la Banca d'Italia).

Il sistema sancito dal Primo Accordo di Basilea impone il seguente vincolo: il rischio di credito, di gran lunga il più importante, deve essere quantificato. Ciò avviene per mezzo di una tabella di coefficienti che trasformano il valore contrattuale di un'attività in una quota rappresentativa del rischio stesso. In tal modo, la regola teorica viene così quantificata:

$$\frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{Attivo sottoposto a rischio di mercato e di credito}} \geq 8\%$$

Oggi, però, l'Accordo del 1988 manifesta, in presenza di un'economia globalizzata e di frequenti crisi finanziarie, rilevanti limiti strutturali, legati principalmente all'approccio, ritenuto oramai semplicistico, della passata metodologia di valutazione del rischio delle attività.

I due grandi limiti, individuati comunemente dalla letteratura specialistica in materia, si rintracciano in due questioni principali:

- le classi di ponderazione del rischio sono rigidamente definite in funzione della forma tecnica dell'impiego e delle garanzie che lo assistono, prescindendo dall'analisi del soggetto prenditore del credito bancario;
- vengono scarsamente considerati la durata degli investimenti, la diversificazione dei portafogli e gli strumenti di mitigazione del rischio.

A tali limiti ha posto rimedio il Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali delle banche pubblicato nel 2001 dal Comitato di Basilea (Accordo noto come Basilea II)

e linee guida di **BASILEA II: i tre pilastri**

Il Comitato di Basilea ha pubblicato nel 2001 una proposta *che entrerà in vigore dal 2007*, che aggiorna il precedente Accordo sui requisiti patrimoniali delle banche del 1988, con la finalità di rendere la dotazione patrimoniale di ciascuna banca proporzionata e ponderata al rischio effettivamente sostenuto nell'attività di finanziamento, mediante un'analisi della qualità oltre che della quantità delle esposizioni, con la conseguenza indiretta di rendere gli istituti bancari più sensibili ed attenti alla misurazione ed alla gestione del rischio di credito.

Si prevede, quindi, un ridisegno complessivo dell'attuale regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle banche introducendo delle regole in materia di **requisiti minimi di capitale**, attraverso il calcolo del coefficiente di solvibilità (nel nuovo Accordo rimane invariata la soglia dell'8%), applicabili a partire dal primo gennaio 2007 e l'utilizzo di sistemi finalizzati alla valutazione del rischio di credito (introdotto al denominatore del coefficiente dal Nuovo Accordo insieme al rischio di mercato e al rischio operativo).

Basilea II è, di fatto, l'ennesima dimostrazione della tendenza all'armonizzazione e alla convergenza delle singole realtà nazionali verso una linea di condotta omogenea e comune a livello internazionale, che riguarda direttamente le banche e indirettamente tutte le imprese, senza esclusione alcuna.

Risulta allora evidente come, all'interno di questo quadro, si mettano in discussione non solo le procedure interne delle banche ma anche e soprattutto i rapporti tra banca e impresa, poiché l'introduzione di regole più severe e restrittive per la valutazione della rischiosità delle esposizioni della banca potrebbe essere la causa di un ulteriore razionamento delle possibilità di credito per le PMI.

Basilea II, inoltre, si fonda su tre cosiddetti **Pilastri**, ovvero su un sistema di tre distinte regole di comportamento che le banche saranno obbligate a seguire:

PRIMO PILASTRO

Requisiti patrimoniali minimi - la regola di adeguamento del capitale di vigilanza alla rischiosità delle attività rimane immutata; cambiano tuttavia le regole per la determinazione del rischio e lo stesso viene, infine, scisso in tre diverse componenti:

- a. *Rischio di credito*: rischio di perdite derivanti dall'insolvenza della controparte;
- b. *Rischio di mercato*: rischio di perdite derivanti da variazioni delle attività bancarie contrarie ai movimenti dei prezzi di mercato;
- c. *Rischio operativo*: rischio delle banche di incorrere in perdite derivanti da propri errori o da inadeguatezza, dei processi o dell'organizzazione interna, legata sia alle persone che ai sistemi, oppure derivante da eventi esterni straordinari.


SECONDO PILASTRO

Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale - agli istituti bancari è adesso richiesto di valutare, nell'analisi generale, anche i rischi non considerati all'interno dei requisiti minimi e quelli derivanti da possibili congiunture avverse. Per fare ciò le banche si dovranno dotare di idonei metodi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

TERZO PILASTRO

Rafforzamento della disciplina esercitata dal mercato sui comportamenti degli intermediari - vengono previste precise regole sulla trasparenza delle comunicazioni degli istituti bancari verso il pubblico soprattutto in merito ai livelli patrimoniali delle banche, alla loro esposizione al rischio e ai rischi della gestione.

La vera novità introdotta dall'Accordo di Basilea II che impatta direttamente sulle imprese e sui rapporti con il sistema bancario consiste in una nuova metodologia di quantificazione del rischio di credito.



La valutazione del rischio di credito: il rating

Da sempre il rischio di credito è alla base dell'attività bancaria tradizionale: un intermediario apre un credito ad un'impresa, se questa fallisce, l'intermediario perde tutto l'importo erogato, o una sua parte.

Alla luce di Basilea II, quindi, l'attività di valutazione del rischio di credito assume un'importanza strategica per gli istituti bancari. A tal proposito, il Nuovo Accordo prevede l'introduzione della metodologia del **rating**: a diverse categorie di rating corrisponde un diverso rischio e, quindi, un differente livello di capitale di garanzia da allocare.

Possiamo, quindi, definire il rating come un "voto" che la banca stessa o un'agenzia indipendente assegnano ad ogni attività bancaria (la dizione AAA identifica la categoria con il rischio più basso ossia con il "voto" più alto).

Le scale su cui si basa il rating variano a seconda del modello utilizzato. *I due più conosciuti sono Standard & Poor's e Moody's*:

| MODELLO STANDARD & POOR'S | MODELLO MOODY'S |
|--|---|
| La scala va da AAA (miglior voto possibile) a D (situazione di insolvenza) | La scala va da AAA (miglior giudizio possibile) a C (altissima probabilità di insolvenza) |

Valutare il rischio di credito è tanto facile in principio quanto complesso in pratica. In teoria si tratta di affrontare due questioni alquanto semplici:

- Primo: qual è la probabilità che la controparte non sia in grado di onorare il contratto (probabilità di default, o **PD**)?
- Secondo: quanta parte del capitale sarà possibile recuperare in tale evenienza (perdita in caso di insolvenza, o loss given default, o **LGD**)?

Queste sono le due domande fondamentali che qualsiasi analista tiene presente per valutare il rischio di credito e a cui una metodologia di rating fornisce risposte.

Per valutare i rischi di insolvenza dell'impresa cliente e classificare la stessa in una determinata categoria di "affidabilità", il Nuovo Accordo introduce due diverse metodologie di rating:

- *Metodo Standard* (Standardised Approach): impiega dei rating espressi da agenzie esterne specializzate nella valutazione del merito di credito della clientela affidata, in base ai quali vengono applicati coefficienti prudenziali standard predefiniti dall'Autorità di Vigilanza;
- *Metodo di Valutazione Interna* (Internal Rating Based Approach): utilizza rating interni, ossia sistemi di valutazione e di classificazione delle controparti, con diversi gradi di complessità che si può concretizzare in un Sistema di base (modello Foundation) e in un Sistema Avanzato (modello Advanced).

METODO DI VALUTAZIONE INTERNA (IRB: Internal Rating Based Approach)

Il capitale che la banca deve accantonare a fronte di un'operazione di finanziamento è funzione dei seguenti parametri:

- PD = Probabilità di default
- LGD = Perdita presunta
- EAD = Esposizione al rischio
- M = Scadenza (o Maturity)

IRB - modello Foundation

La banca stima solo la PD; LGD, EAD e M sono fissati dall'Autorità di Vigilanza

IRB - modello Advanced

La banca stima tutti e 4 i parametri

I PARAMETRI DELL'ANALISI DEL RISCHIO DI CREDITO***PD***

La probabilità di insolvenza (*PD*) è il risultato di un'elaborazione statistica sui dati forniti dall'impresa (bilancio, informazioni qualitative e mandamentali). Si tratta di un numero compreso tra 0 e 1 che identifica la probabilità che un cliente non sia in grado di onorare i suoi impegni nell'anno seguente. La *PD* concorrerà, insieme ad altri elementi di valutazione, quali *LGD* e *EAD*, a determinare la rischiosità complessiva del prestito e, da ultimo, il tasso di interesse e le condizioni applicate al finanziamento.

Chiaramente più alta è la probabilità di insolvenza, maggiore è il rischio assunto e maggiore potrà essere il prezzo del credito.

LGD

La *LGD*, cioè la percentuale di perdita in caso di insolvenza, misura la probabile quota del finanziamento concesso al cliente insolvente che la banca riuscirà a recuperare effettivamente una volta terminate le procedure di contenzioso avviate nei confronti del cliente.

EAD

L'*EAD*, ovvero l'esposizione all'insolvenza, misura la probabile quota di finanziamento effettivamente utilizzata dal cliente al momento dell'insolvenza.

M

La *Maturity* è un parametro che serve per misurare il rischio che la qualità del prestito concesso peggiori col passare del tempo, causando una perdita di valore per la banca. Se, ad esempio, è stato concesso un prestito a un cliente con *rating* A, che gode quindi di condizioni particolarmente favorevoli, l'eventuale peggioramento del *rating* del cliente (da A a B) comporterebbe una perdita per la banca. Infatti, il cliente, che ora ha un *rating* B, godrebbe di un tasso previsto per clienti con *rating* A, quindi inferiore a quello corretto.

Ovviamente, il rischio di un peggioramento della qualità del prestito è tanto maggiore quanto migliore è il *rating* del cliente e quanto maggiore è la durata del prestito.

Le procedure IRB hanno lo scopo di tradurre tutte le informazioni rilevanti disponibili su un prestatore in un giudizio compatto, misurato di solito su una scala numerica. In altre parole, i clienti della banca sono valutati e suddivisi in un numero di classi omogenee, ciascuna con una data probabilità di default, cui sono associate determinate condizioni operative di finanziamento (tasso di interesse, spese di commissione, etc.)

In conclusione:

- A) Un sistema di rating può essere considerato come una sistemazione ordinata e articolata delle conoscenze che la banca ha sull'impresa sia di natura qualitativa che quantitativa.*
- B) Il rating consente di sintetizzare in misure di rischio le analisi effettuate nelle tradizionali istruttorie, offrendo all'analista un trasparente ed oggettivo parametro di confronto alle proprie valutazioni.*

La determinazione del rating: elementi quantitativi e qualitativi

Al fine di esprimere un giudizio complessivo del merito creditizio del cliente e di formulare il relativo rating, gli istituti bancari procedono ad un'analisi che tiene conto di 3 principali categorie di informazioni:

- 1) Quantitative;
- 2) Qualitative;
- 3) Andamentali.

Ovviamente i dati concretamente disponibili per i diversi segmenti di clientela (distinta in tre principali categorie sulla base del fatturato: Corporate, PMI-Corporate, PMI-Retail) possono variare, anche in misura sensibile. Per esempio, soltanto nel caso delle società è possibile accedere ad informazioni contabili dettagliate e articolate, mentre nel caso dei finanziamenti a privati si dispone di semplici indicazioni sulle principali fonti di reddito e cespiti patrimoniali.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO SULL'AZIENDA QUALI INVESTIMENTI, LIQUIDITÀ, PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, CAPITALE CIRCOLANTE, ETC., DESUMIBILI NEI BILANCI E NEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DELLE IMPRESE;

INFORMAZIONI QUALITATIVE SULL'AZIENDA QUALI L'ESISTENZA DI UN PROCESSO DI CONTROLLO DI GESTIONE, LA PIANIFICAZIONE PLURIENNALE DELL'OPERATIVITÀ, LA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, LA POSIZIONE COMPETITIVA, ETC.
MOLTO IMPORTANTI SONO ANCHE I RISULTATI OTTENUTI DALL'AZIENDA RISPETTO ALLE PREVISIONI E ALL'ANDAMENTO DEL SETTORE DI APPARTENENZA;

INFORMAZIONI SU ASPETTI ANDAMENTALI, DOVE PER ANDAMENTALE SI INTENDE IL COMPLESSO DEI RAPPORTI CHE IL CLIENTE HA AVUTO IN PRECEDENZA CON LE BANCHE.
IN QUESTO CASO LA VALUTAZIONE SI BASERÀ SU DUE FONTI DI INFORMAZIONE: 1) DATI DESUMIBILI DALLA CENTRALE DEI RISCHI; 2) RAPPORTI PRECEDENTI CON LE BANCHE DI RIFERIMENTO.

Nello specifico della valutazione del merito di credito si osserva altresì come l'**analisi del bilancio** costituisca uno dei presupposti di base della concessione e del successivo monitoraggio/revisione periodica dell'affidamento; infatti, si tende a valutare la capacità dell'azienda di svilupparsi e produrre risorse adeguate nonché reddito sufficiente per la copertura del debito e la remunerazione del capitale di rischio.

I dati finanziari non esauriscono tutte le fonti di informazione utilizzate nel modello di rating. L'analisi dell'azienda deve necessariamente tenere conto di numerosi elementi qualitativi, tra cui:

- ricerca e definizione degli obiettivi che l'azienda si pone nell'operare sul proprio mercato di riferimento (politica di prodotto e di produzione, ricerca e sviluppo, etc.);
- andamento dell'economia in generale e, in particolare, del settore economico di riferimento;
- posizionamento competitivo dell'azienda e delle sue capacità di performance;
- capacità professionale dei soci / azionisti / management e della presenza di un'organizzazione aziendale ben strutturata.

L'analisi qualitativa si basa, da un lato, su elementi "oggettivi" acquisiti sia da fonti esterne che attraverso il confronto col cliente, dall'altro, su valutazioni "soggettive" del gestore derivanti dall'esperienza e dalla approfondita conoscenza dell'azienda.

Sugli aspetti andamentali si osserva che i fatti economici e finanziari che caratterizzano l'attività aziendale si manifestano non solo nei bilanci e nella componente qualitativa, ma anche nel rapporto con la banca e con l'intero Sistema bancario. Le informazioni prese a base per la valutazione riguardano il rapporto sia con la banca (regolarità degli utilizzi, dei pagamenti, etc.) che con il Sistema bancario (coerenza del numero di banche affidanti con le dimensioni aziendali, corretto rapporto tra utilizzi e fidi accordati, etc.).

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE CLIENTI

Dinanzi alle critiche avanzate da parte del sistema imprenditoriale internazionale, soprattutto in merito alla questione del probabile effetto di razionamento del credito, il Comitato di Basilea ha deciso di introdurre delle ulteriori regole per quanto riguarda la procedura di valutazione del rating delle imprese. Dati i limiti strutturali delle PMI, le imprese vengono classificate in tre grandi classi di fatturato:

1. *Corporate*: imprese con un fatturato maggiore di 50 mln di euro;
2. *PMI-Corporate*: imprese con un fatturato compreso tra i 5 ed i 50 mln di euro;
3. *PMI-Retail*: imprese con un fatturato inferiore ai 5 mln di euro.

In conclusione:

- A) *Il rating individua la categoria di rischio del cliente. Da tale attribuzione conseguono sia il tasso applicato che le condizioni ed i costi del finanziamento.*
- B) *Il rating può essere migliorato se l'azienda interviene sulla propria struttura finanziaria per correggere le criticità che concorrono ad abbassare il voto, riducendo la rischiosità.*
- C) *Il rating viene rivisto almeno una volta l'anno per tener conto di eventuali cambiamenti intervenuti nella struttura e nelle performance dell'impresa.*

e implicazioni dell'analisi del rischio di credito: le garanzie

Nel complesso, il sistema di valutazione del merito di credito previsto da Basilea II incentiva le banche a sviluppare ed adottare appropriate tecniche di gestione del rischio e politiche del credito più attive, a tutto vantaggio della stabilità del sistema.

Oltre a promuovere la stabilità, l'introduzione dell'analisi del rischio di credito consente di migliorare le relazioni banca-impresa, in quanto obbliga le banche a stimare correttamente il merito di credito delle controparti, evitando valutazioni 'cieche' (potenzialmente dannose sia per le banche sia per le imprese) e riducendo le asimmetrie informative esistenti.

I principali vantaggi determinati dall'adozione di metodi di valutazione del rischio di credito sono riassumibili in:

- capacità di valutare ogni singola operazione di finanziamento al fine di giungere a **determinare tassi di interessi coerenti col profilo di rischio del cliente;**
- capacità di effettuare un corretto risk costing che consenta di **determinare in maniera puntuale le spese e le commissioni da applicare al cliente;**
- capacità di verificare consistenza e natura delle garanzie fornite dal cliente al fine di **delineare l'adeguato importo delle garanzie a copertura del debito.**

Sul tema delle garanzie si osserva, poi, come lo strumento della fideiussione¹ (attualmente ampiamente utilizzato dalle PMI a garanzia dei finanziamenti concessi dagli istituti bancari), con i parametri imposti da Basilea II, manterrà le proprie peculiarità ma "non avrà influsso sulla quantità di patrimonio assorbito dai prestiti da essa garantiti, in quanto generalmente i fideiussori non sono in possesso di alcun tipo di rating, che non può quindi migliorare il profilo di rischio dell'impresa debitrice".

In altri termini, la banca al momento della valutazione del merito di credito non guarderà solo alle garanzie personali del fideiussore, ma verificherà che l'impresa abbia i requisiti necessari (punteggio di rating) per l'accensione del credito. *Il fideiussore quindi non potrà, con le proprie garanzie personali, modificare il punteggio di rating dell'impresa.*

Un'altra garanzia è quella offerta dal circuito dei Confidi. A tal proposito, è necessario chiarire innanzitutto che i Confidi saranno influenzati strutturalmente da Basilea II nel senso che nel nuovo contesto **la garanzia conferita dai Confidi avrà valore solo nella misura in cui permetterà di migliorare il rating della controparte interessata.**

Per determinare il miglioramento, quindi, il Confidi deve:

- **possedere esso stesso un rating esterno o interno più elevato di quello dell'impresa assistita;**
- **riuscire a trasmettere il suo rating più elevato a beneficio dell'azienda assistita nel rapporto debitore di quest'ultima con l'istituto bancario.**

¹ In buona parte dei prestiti bancari è prevista la fideiussione dell'imprenditore o di altre persone fisiche, le quali si assumono solidalmente la responsabilità di garante, mettendo a disposizione del finanziatore il loro patrimonio personale extra-aziendale. Di fatto, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito (art. 1944 c.c.).

*i*ndice

| | | |
|--|------|----|
| • Presentazione | pag. | 1 |
| • Introduzione: da BASILEA I a BASILEA II | pag. | 3 |
| • Le linee guida di BASILEA II: i tre pilastri | pag. | 4 |
| - Primo pilastro | pag. | 4 |
| - Secondo pilastro | pag. | 5 |
| - Terzo pilastro | pag. | 5 |
| • La valutazione del rischio di credito: il rating | pag. | 6 |
| - Metodo di valutazione interna | pag. | 7 |
| - I parametri dell'analisi del rischio di credito | pag. | 7 |
| • La determinazione del rating: elementi quantitativi e qualitativi | pag. | 9 |
| - Classificazione delle imprese clienti | pag. | 10 |
| • Le implicazioni dell'analisi del rischio di credito: le garanzie | pag. | 11 |





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PISA

Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 Pisa
Tel. 050 512111
Fax 050 512250
info@pi.camcom.it
www.pi.camcom.it

